

COMUNE di SAN BARTOLOMEO in GALDO

Provincia di Benevento

Corso Roma, 30 - 82028 - San Bartolomeo in Galdo (BN)

C.F./P.IVA 00696400621

Sito Internet: www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it

PEC: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it

OGGETTO: COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - Codice Fiscale: 00696400621 - DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 20/09/2021 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DI ROSETO VALFORTORE (FG) E S. BARTOLOMEO IN G. (BN), PER LA REALIZZAZIONE DELLA “STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DI COLLEGAMENTO ROSETO V. – S. BARTOLOMEO IN G.”.

DECRETO N. 12 DEL 20/09/2021

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le Amministrazioni Comunali di Roseto Valfortore (FG) e di San Bartolomeo in Galdo (BN), da tempo hanno avviato una serie di incontri istituzionali finalizzati alla elaborazione di proposte atte a favorire lo sviluppo economico e occupazionale del territorio; il tutto alla luce della contiguità geografica e territoriale, nonché della coerenza delle politiche locali di sviluppo, delle connessioni e dei legami di tipo storico-culturale, naturalistico e della omogeneità delle risorse paesaggistiche identitarie dei territori dei Comuni in epigrafe;
- le politiche per lo sviluppo dei territori indirizzano sempre più verso forme di intercomunalità per l'attivazione di strategie e di azioni per la programmazione e per la pianificazione economica e territoriale;
- dal patrimonio territoriale dei firmatari il presente accordo, emerge la condivisione di risorse endogene legate al turismo, alla storia religiosa e culturale nonché al patrimonio naturalistico che unisce i territori in oggetto;

CONSIDERATO che l'inserimento dei territori interessati in un sistema viario a scorrimento veloce costituisce un elemento portante ed essenziale per lo sviluppo economico dell'intera area ove si riscontra, peraltro, una notevole vivacità imprenditoriale prevalentemente nel comparto agricolo, turistico e agriturismo con la presenza anche di prodotti locali di altissima qualità;

CONSIDERATO ALTRESÌ che la cooperazione istituzionale tra i soggetti pubblici costituisce un metodo di lavoro ormai consolidato atto a garantire l'ottimizzazione nell'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, la realizzazione di opere e di servizi più efficienti e, in definitiva, il miglioramento della qualità della vita con l'offerta di una maggiore quantità di servizi;

DATO ATTO che i Comuni di Roseto Valfortore e di San Bartolomeo in Galdo ritengono essenziale determinare quelle sinergie istituzionali in grado di migliorare, a tutto vantaggio della collettività, l'effetto finale degli interventi inseriti nella programmazione degli Enti sottoscrittori;

RITENUTO che la volontà dei Comuni di cui sopra è quella di disciplinare le attività istituzionali di competenza di ciascuna delle parti, al fine della realizzazione di un'opera di rilevante interesse strategico per i collegamenti tra l'area della Provincia di Foggia a ridosso della Strada Regionale 1 (SR1) e l'area della Provincia di Benevento in prossimità della S.S. 369 e della costruenda S.S.212 della Val Fortore (FORTORINA) allo scopo di realizzare un corridoio stradale a scorrimento veloce di importanza fondamentale tra la Regione Puglia e la Regione Campania, di stretto collegamento tra la Provincia di Benevento e la Provincia di Foggia;

ATTESO CHE, le amministrazioni comunali firmatarie dell'Accordo di Programma intendono realizzare, pertanto, un'arteria di collegamento tra i due Comuni mediante la creazione di una strada extraurbana a scorrimento veloce in conformità alle diverse tipologie di veicoli transitanti, che dal Comune di Roseto Valfortore (FG) conduce velocemente nel territorio comunale di San Bartolomeo in Galdo (BN) fino alla Località Setteluci dove si collegherà alla S.S. 369 ed alla suddetta costruenda S.S. 212 della Val Fortore; siffatta nuova arteria stradale sarà corredata da barriere di sicurezza stradale, opere di contenimento e di drenaggio, griglie, calcestruzzo fossi, cunette laterali, opere di attraversamento, segnaletica orizzontale e verticale nonché tutto quanto altro necessario per assicurare un'opera perfettamente eseguita tra i suddetti Comuni.

VISTO L'ART 34 DEL TUEL, ed in particolare:

- l'art. 34 c. 1 del TUEL che testualmente recita *“per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di **comuni**, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o **il sindaco**, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”*;
- l'art. 34 c. 4 del TUEL che testualmente recita *“l'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, **dei sindaci** e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o **del sindaco** ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione...”*;
- l'art. 34 c. 5 del TUEL che testualmente recita *“ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza”*.

RITENUTO CHE occorre procedere alla definitiva approvazione e successiva stipula di un **Accordo di Programma** fra i Comuni di **ROSETO VALFORTORE** e **SAN BARTOLOMEO IN GALDO**, in considerazione del fatto che, per l'attuazione dell'intervento in oggetto, l'Accordo di Programma rappresenta la “Forma Associativa” più confacente, tra quelle di cui al Capo V del TUEL.

VISTI :

- la Legge 15 maggio 1997 n.127 e ss.mm.ii., recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- gli indirizzi dei documenti ufficiali preparatori della nuova programmazione 2014-2020 (*“Metodi e obiettivi per uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020” – “Proposta di regolamento comunitario”*).

DECRETA

DI PROCEDERE, in accordo con il Comune di Roseto Valfortore (FG), alla realizzazione della **“STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DI COLLEGAMENTO ROSETO VALFORTORE – SAN BARTOLOMEO IN GALDO”**, mediante l'Istituto dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del TUEL.

DI APPROVARE l'allegato schema di **“ACCORDO DI PROGRAMMA”** tra il comune di Roseto Valfortore (FG) e il comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), per la realizzazione della **“STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DI COLLEGAMENTO ROSETO VALFORTORE – SAN BARTOLOMEO IN GALDO”**.

DISPONE

- che il presente provvedimento e l'annesso schema di **“ACCORDO DI PROGRAMMA”** venga pubblicato, a norma di legge, all'albo Pretorio On-Line dell'Ente e nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale, nonché, ai sensi dell'art. 34 comma 4 del TUEL, nel Bollettino Ufficiale della propria Regione.
- Copia del presente provvedimento viene notificato al Sindaco del Comune di Roseto Valfortore (FG) ed al RUP ing. Giovanni Diurno, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), per gli adempimenti di competenza.

IL SINDACO

Dott. Carmine AGOSTINELLI

Segue Allegato **“ACCORDO DI PROGRAMMA”**

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL COMUNE DI ROSETO VALFORTORE (FG) - CAPOFILA

E IL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)

PER LA REALIZZAZIONE DELLA “STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DI COLLEGAMENTO ROSETO VALFORTORE – SAN BARTOLOMEO IN GALDO”

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di settembre presso la sede del Comune di Roseto Valfortore (FG) sono presenti:

- Dott.ssa Lucilla Parisi, Sindaco del Comune di Roseto Valfortore (FG), che interviene nel presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 02 del 20/09/2021
- Dott. Carmine Agostinelli, Sindaco del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), che interviene nel presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 12 del 20/09/2021

PREMESSO CHE:

- le Amministrazioni Comunali di Roseto Valfortore (FG) e di San Bartolomeo in Galdo (BN), da tempo hanno avviato una serie di incontri istituzionali finalizzati alla elaborazione di proposte atte a favorire lo sviluppo economico e occupazionale del territorio; il tutto alla luce della contiguità geografica e territoriale, nonché della coerenza delle politiche locali di sviluppo, delle connessioni e dei legami di tipo storico-culturale, naturalistico e della omogeneità delle risorse paesaggistiche identitarie dei territori dei Comuni in epigrafe;
- le politiche per lo sviluppo dei territori indirizzano sempre più verso forme di intercomunalità per l'attivazione di strategie e di azioni per la programmazione e per la pianificazione economica e territoriale;
- dal patrimonio territoriale dei firmatari il presente accordo, emerge la condivisione di risorse endogene legate al turismo, alla storia religiosa e culturale nonché al patrimonio naturalistico che unisce i territori in oggetto;

CONSIDERATO che l'inserimento dei territori interessati in un sistema viario a scorrimento veloce costituisce un elemento portante ed essenziale per lo sviluppo economico dell'intera area ove si riscontra, peraltro, una notevole vivacità imprenditoriale prevalentemente nel comparto agricolo, turistico e agrituristico con la presenza anche di prodotti locali di altissima qualità;

CONSIDERATO ALTRESÌ che la cooperazione istituzionale tra i soggetti pubblici costituisce un metodo di lavoro ormai consolidato atto a garantire l'ottimizzazione nell'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, la realizzazione di opere e di servizi più efficienti e, in definitiva, il miglioramento della qualità della vita con l'offerta di una maggiore quantità di servizi;

DATO ATTO che i Comuni di Roseto Valfortore e di San Bartolomeo in Galdo ritengono essenziale determinare quelle sinergie istituzionali in grado di migliorare, a tutto vantaggio della collettività, l'effetto finale degli interventi inseriti nella programmazione degli Enti sottoscrittori;

RITENUTO che la volontà dei Comuni di cui sopra è quella di disciplinare le attività istituzionali di competenza di ciascuna delle parti, al fine della realizzazione di un'opera di rilevante interesse strategico per i collegamenti tra l'area della Provincia di Foggia a ridosso della Strada Regionale 1 (SR1) e l'area della Provincia di Benevento in prossimità della S.S. 369 e della costruenda S.S.212 della Val Fortore (FORTORINA) allo scopo di realizzare un corridoio stradale a scorrimento veloce di importanza fondamentale tra la Regione Puglia e la Regione Campania, di stretto collegamento tra la Provincia di Benevento e la Provincia di Foggia;

ATTESO CHE, le amministrazioni comunali firmatarie del presente Accordo di Programma intendono realizzare, pertanto, un'arteria di collegamento tra i due Comuni mediante la creazione di una strada extraurbana a scorrimento veloce in conformità alle diverse tipologie di veicoli transitanti, che dal Comune di Roseto Valfortore (FG) conduce velocemente nel territorio comunale di San Bartolomeo in Galdo (BN) fino alla Località Setteluci dove si collegherà alla S.S. 369 ed alla suddetta costruenda S.S. 212 della Val Fortore; siffatta nuova arteria stradale sarà corredata da barriere di sicurezza stradale, opere di contenimento e di drenaggio, griglie, cavalca fossi, cunette laterali, opere di attraversamento, segnaletica orizzontale e verticale nonché tutto quanto altro necessario per assicurare un'opera perfettamente eseguita tra i suddetti Comuni.

VISTO L'ART 34 DEL TUEL, ed in particolare:

- l'art. 34 c. 1 del TUEL che testualmente recita *“per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”*;

- l'art. 34 c. 4 del TUEL che testualmente recita *"l'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione..."*;
- l'art. 34 c. 5 del TUEL che testualmente recita *"ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza"*.

DATO ATTO CHE, lo scopo del presente intervento è la realizzazione di una strada extraurbana a scorrimento veloce di collegamento tra i due Comuni interessati di dimensioni al transito in entrambi i sensi di marcia di autoveicoli di grande portata con l'inserimento di opere d'arte di notevole rilevanza strutturale, condividendo tutte quelle azioni e quelle risorse che costituiscono il "volano" su cui fondare lo sviluppo dei relativi territori in un'idea comune e condivisa; tale opera strategica si configura, in definitiva, come la "carta vincente" per consentire l'integrazione funzionale delle aree interne del Sannio beneventano con quelle della Daunia in Puglia. Il programma di intervento sarà finanziato attraverso i fondi intercettati con l'obiettivo comune delle Amministrazioni firmatarie, che è quello di potenziare le dotazioni infrastrutturali per la mobilità e l'accessibilità del territorio. Pertanto, i due Comuni, ognuno per i rispettivi compiti e competenze, cureranno:

- 1) la predisposizione del Progetto modulato sull'intervento complessivo;
- 2) la partecipazione a bandi e modalità di finanziamento per la realizzazione del Progetto;

RITENUTO CHE occorre procedere alla definitiva stipula di un **Accordo di Programma** fra i Comuni di **ROSETO VALFORTORE** e **SAN BARTOLOMEO IN GALDO**, in considerazione del fatto che, per l'attuazione dell'intervento in oggetto, l'Accordo di Programma rappresenta la "Forma Associativa" più confacente, tra quelle di cui al Capo V del TUEL.

VISTI :

- la Legge 15 maggio 1997 n.127 e ss.mm.ii., recante *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*;
- il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- gli indirizzi dei documenti ufficiali preparatori della nuova programmazione 2014-2020 (*"Metodi e obiettivi per uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020"* – *"Proposta di regolamento comunitario"*).

CONSIDERATO :

- che il quadro programmatico e pianificatorio per l'impiego di risorse pubbliche conferma di privilegiare azioni integrate di sviluppo per aree territoriali omogenee;
- che i Comuni di **ROSETO VALFORTORE** e **SAN BARTOLOMEO IN GALDO** intendono migliorare i collegamenti tra i due centri diminuendo sensibilmente la distanza e i tempi di percorrenza;
- che le fonti che offrono possibilità di finanziamento pubblico (regionale, nazionale, europeo), in ragione della natura e della tipologia dell'intervento in parola, possono individuare quale soggetto Beneficiario l'Ente Comune di Roseto Valfortore.

TANTO PREMESSO, ATTESO, DATO ATTO, VISTO E CONSIDERATO

Tra i Comuni di **ROSETO VALFORTORE** e **SAN BARTOLOMEO IN GALDO** si stipula il seguente Accordo di Programma

Art. 1

Soggetti firmatari – Reperimento della premessa

Il presente Accordo di Programma disciplina gli impegni reciproci e le responsabilità dei seguenti Enti:

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE

SINDACO – Dott.ssa Lucilla Parisi

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

SINDACO – Dott. Carmine Agostinelli

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto ed attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del TUEL, lo stesso accordo è approvato con atto del Sindaco di ciascuno dei Comuni convenuti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I sottoscrittori riconoscono al Progetto per la realizzazione **"STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DI COLLEGAMENTO ROSETO VALFORTORE – SAN BARTOLOMEO IN GALDO"** la qualità di progetto assolutamente strategico a forte valenza sociale e della mobilità per l'intero territorio ed in particolare per tutti i Comuni interessati.

Art. 2 Finalità

Il presente Accordo è finalizzato al perseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- predisposizione di un progetto complessivo per la realizzazione **“STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DI COLLEGAMENTO ROSETO VALFORTORE – SAN BARTOLOMEO IN GALDO”**;
- attivazione di un tavolo tecnico per vigilare sull’attuazione del programma dell’intervento e del progetto;
- realizzazione del progetto, teso a risolvere in via definitiva le problematiche della viabilità inerente il collegamento delle aree interne tra il Comune di ROSETO VALFORTORE (FG) e il Comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN).

Art. 3 Linee strategiche d’intervento

Si conviene che il presente accordo sia attuato attraverso le seguenti principali linee strategiche operative:

- programmazione ed attuazione concertata di azioni mirate per il miglioramento dei collegamenti;
- valorizzazione della viabilità secondo la logica integrativa del patrimonio socio/culturale/turistico e paesaggistico/ambientale al territorio comunale;
- acquisizione dell’idea progettuale unitaria di realizzazione **“STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DI COLLEGAMENTO ROSETO VALFORTORE – SAN BARTOLOMEO IN GALDO”** così come prospettata al precedente art. 2, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela, della compatibilità ambientale e della riqualificazione territoriale, e nell’ottica dello sviluppo turistico e socio/economico dell’intero comprensorio attraversato dalla suddetta viabilità;
- realizzazione concertata degli interventi per l’affermazione di un sistema di mobilità comune, organizzati sul territorio indipendentemente dalla relativa titolarità, onde favorire una gestione coordinata capace di sviluppare le potenzialità endogene in un contesto di efficace utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili;
- favorire ogni ulteriore forma di cooperazione per il potenziamento dell’approccio sistemico ed integrato del servizio di viabilità, anche ricorrendo al coinvolgimento di altri soggetti pubblici per l’apporto finanziario.

Art. 4

Impegni reciproci e competenze dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma

Il Comune di ROSETO VALFORTORE e il Comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO assumono la responsabilità di realizzare il progetto della **“STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DI COLLEGAMENTO ROSETO VALFORTORE – SAN BARTOLOMEO IN GALDO”** nella sua interezza; segnalano, attivano e/o partecipano ad ogni procedura utile all’ottenimento di finanziamenti, nonché favoriscono l’attuazione dei relativi interventi approvati e coperti da finanziamento.

L’elaborazione della progettazione ed il recupero integrato della viabilità, è praticata, sia pur in tempi diversi, attraverso scelte tecniche esecutive che privilegiano le qualità del recupero funzionale ed ottimizzano l’impiego delle risorse in rapporto al risultato d’insieme.

Il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) per le finalità espresse all’art. 2, prende atto di uno studio di fattibilità messo a disposizione dal Comune di Roseto Valfortore (FG) relativamente alla **“STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DI COLLEGAMENTO ROSETO VALFORTORE – SAN BARTOLOMEO IN GALDO”**.

Per la predisposizione e l’attuazione dell’intervento le parti concordano quanto segue:

- il Comune di Roseto Valfortore (FG) assume il ruolo di Comune capofila e, pertanto, è il Soggetto Beneficiario di finanziamenti destinati all’intervento;
- il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), in considerazione della propria dotazione organica, mette a disposizione la propria struttura tecnica (Ufficio Tecnico Comunale) a cui è affidata fin da ora la predisposizione delle varie fasi progettuali e l’attuazione dell’intervento, assumendo anche il ruolo di Stazione Appaltante;
- le parti danno atto che il Responsabile del Procedimento ex art 31 del D.Lgs 50/2016 è l’ing. Giovanni Diurno, responsabile Area Tecnica dell’Amministrazione Comunale di San Bartolomeo in Galdo, ratificando e dichiarando valido, sin d’ora, il suo operato. L’Ing. Diurno sarà affiancato da

una struttura di “supporto al RUP” costituita congiuntamente sia da tecnici dell’Area Tecnica del Comune di Roseto Valfortore, sia da tecnici dell’Area Tecnica del Comune di San Bartolomeo in Galdo;

- le parti concordano altresì che, per l’attuazione dell’intervento, di comune accordo e presso il Comune Capofila, verrà istituito un Ufficio/Struttura/Settore denominato “Infrastrutture Sovracomunali” con compiti di proposizione, indirizzo e controllo. Il rogito del contratto di appalto dei servizi tecnici e dei lavori di cui al presente accordo, competerà al Segretario Comunale di Roseto Valfortore, Comune Capofila.

Il Comune di ROSETO VALFORTORE (FG) ed il Comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN), in virtù delle specifiche funzioni appena enunciate ed assegnate ad ognuno di essi, concordate e ricevute espressamente anche dall’altro comune, si impegnano ad espletare tutte le procedure atte alla realizzazione della **“STRADA A SCORRIMENTO VELOCE DI COLLEGAMENTO ROSETO VALFORTORE – SAN BARTOLOMEO IN GALDO”** nonché ad attivare tutte le procedure utili per accedere a fonti di finanziamenti pubblici per le finalità di cui sopra.

Inoltre i suddetti Comuni si impegnano :

- allo svolgimento di tutte le attività di propria competenza;
- ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ispirandosi in particolare ai principi della “conferenza dei servizi”, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- a procedere periodicamente alla verifica dell’accordo e, se necessario, a proporre eventuali aggiornamenti all’Ufficio Tecnico del Comune di San Bartolomeo in Galdo, responsabile dell’attuazione degli interventi;
- ad attivare e ad utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuabili e acquisibili per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di interventi coerenti con il progetto unitario;
- a rimuovere gli ostacoli che dovessero presentarsi in ogni fase procedurale per la realizzazione dell’intervento anche favorendo il coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi individuati.

Art. 5

Flusso informativo

I sottoscrittori del presente Accordo, ciascuno con i propri mezzi, intendono altresì dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e di condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all’ambito territoriale di riferimento.

Art. 6

Principio di leale collaborazione

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo secondo il principio di leale collaborazione, teso al raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni tali da realizzare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico, di cui ciascuna di essi è affidataria.

Art. 7

Durata

Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori e mantiene la sua validità fino alla completa attuazione dell’intervento ivi previsto e per un massimo di anni 8 dalla data di presentazione della progettazione esecutiva agli Enti finanziatori. Per concorde volontà dei sottoscrittori tale termine può essere prorogato, modificato o integrato, in conformità alle procedure di verifica e di aggiornamento previa approvazione concorde da parte dei soggetti sottoscrittori.

Art. 8

Efficacia dell’accordo

Il presente accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà opponibile a terzi dal momento dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 9

Collegio di vigilanza e attività di controllo

Ai sensi dell'art. 34, comma 7 del D.Lgs. n. 267/ 2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio di vigilanza composto dai Sindaci o da loro delegati. Il collegio di vigilanza, in particolare:

- vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvede, ove necessario alla convocazione di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell'Accordo di Programma;
- dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari; a tal fine il Collegio, accertata l'inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo PEC, i soggetti inadempienti a provvedere entro un termine non superiore a 30 giorni;
- propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'accordo di programma;
- valuta le proposte di modifica dell'intervento formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente accordo di programma, propone la riapertura dello stesso;
- trasmette almeno una volta all'anno una relazione ai Comuni sullo stato di attuazione dell'accordo, con particolare riferimento alla approvazione dei progetti, alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicatrice alla esecuzione e collaudo dei lavori;
- per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso l'ente capofila e i soggetti stipulanti l'accordo.

Art. 10

Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della Tabella Atti, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 .

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 34 c. 4 del TUEL verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Comune di Roseto Valfortore (FG) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania a cura del Comune di San Bartolomeo in Galdo.

Seguono firme dei sottoscrittori :

**COMUNE DI
ROSETO VALFORTORE (FG)**

**IL SINDACO
Dott.ssa Lucilla PARISI**

**COMUNE DI
SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)**

**IL SINDACO
Dott. Carmine AGOSTINELLI**